

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A. autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it

Al Ministero della cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p. c. Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale ambiente e clima
Valutazioni di impatto Ambientale
ambiente clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: [ID\_10000] Riqualificazione a 380 KV dell'elettrodotto aereo "Cassano Ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le stazioni elettriche di Cassano D'Adda e Chiari e opere connesse. - Lotto 1. Decreto di Compatibilità Ambientale n.46 del 19/02/2018. Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 di cui alla D.G.R. n.6996 del 31/07/2017 e A7 del Decreto MATTM n.46 del 19/02/2018. Comunicazione esito istruttoria.

Con decreto VIA n. 46 del 19/02/2018, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto Riqualificazione a 380 KV dell'elettrodotto aereo "Cassano Ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le stazioni elettriche di Cassano D'Adda e Chiari e opere connesse, a condizione che fosse ottemperata una serie di condizioni ambientali, tra le quali la condizione ambientale A7 del Decreto MATTM n.46 del 19/02/2018, e le prescrizioni n. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 di cui alla D.G.R. Lombardia n.6996 del 31/07/2017, stabilendo che l'ente vigilante sia la stessa Regione Lombardia.

Con nota del 10/02/2023 la Società Terna Rete Italia S.p.A., ha trasmesso alla Regione Lombardia il Progetto Esecutivo relativo al Lotto 1 dell'opera in oggetto, richiedendo, nel contempo, la verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni sopra richiamate.

Il lotto funzionale 1 interessa i tratti di elettrodotto compresi tra la S.E. Chiari e il sostegno P.73 a Ovest e P.67 a Est.

Con nota PEC del 18/05/2023, acquisita con prot. MASE/80729 del 18/05/2023, che si allega, la Regione Lombardia, ha espresso parere ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 di cui alla D.G.R. n.6996 del 31/07/2017, di propria competenza, e condizione ambientale A7 del Decreto MATTM n.46 del 19/02/2018.

ID Utente: 6833

ID Documento: VA\_05-Set\_05-6833\_2023-0128

Data stesura: 17/07/2023

✓ Resp.Set: Pieri C.

Ufficio: VA\_05-Set\_05

Data: 21/07/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>



Pertanto, la scrivente Autorità competente, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel prendere atto di quanto espresso dalla Regione Lombardia, comunica alla Società Terna Rete Italia S.p.A. che le prescrizioni n. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 di cui alla D.G.R. n.6996 del 31/07/2017, e la condizione ambientale A7 del Decreto MATTM n.46 del 19/02/2018, sono da ritenersi ottemperate, secondo quanto espresso nel citato parere della Regione Lombardia.

## La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: Nota prot. MASE/80729 del 18/05/2023.



Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - DG Valutazioni Ambientali Email: va@pec.mite.gov.it

Terna Rete Italia S.p.A. - Realizzazione Impianti e Tecnologie Email: ingegneria@pec.terna.it

e, p.c.

Comune di Antegnate

Email: info@pec.comune.antegnate.bg.it

Comune di Calcio

Email: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

Comune di Chiari

Email: comunedichiari@legalmail.it

Comune di Rudiano

Email: protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it

Comune di Urago d'Oglio

Email:

protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

Provincia di Brescia

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

ARPA Lombardia

Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: ID2778 - Riqualificazione a 380 KV dell'elettrodotto aereo "Cassano Ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le stazioni elettriche di Cassano D'Adda e Chiari ed opere connesse, di cui al Decreto di Compatibilità Ambientale n. 0000046 del 19/02/2018. Verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 di cui alla d.g.r. n° 6996 del 31/07/2017 e A7 del Decreto MATTM n. 46 del 19/02/2017 - Lotto 1

Considerato che:

- con decreto direttoriale n. 167 del 31/05/2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato con prescrizioni il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo relativo al progetto in oggetto;
- con decreto n. 46 del 19/02/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso valutazione positiva con prescrizioni relativamente alla compatibilità ambientale del progetto in argomento:
- con decreto interministeriale n. 239/EL- 326/322/2020 è stata rilasciata alla Società Terna Rete Italia S.p.A. l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati allo stesso decreto.

Con nota in atti reg. prot. T1.2023.0014829 del 10/02/2023 Terna ha trasmesso il Progetto Esecutivo relativo al Lotto 1 dell'opera richiedendo, nel contempo, la verifica di ottemperanza relativa ad alcune prescrizioni impartite con il provvedimento di compatibilità ambientale e con il decreto di approvazione del Piano di Utilizzo. In particolare, le condizioni ambientali per le quali viene richiesta la verifica di ottemperanza e per le quali Regione Lombardia rappresenta il soggetto preposto a tale verifica sono le seguenti: prescrizioni n. 11,13,14,15,16,17, 23, 24 e 25 di cui alla d.g.r. n°6996 del 31/07/2017 (allegata al decreto n. 46/2017), e prescrizione A7 del decreto n. 46/2017. Il lotto funzionale 1 interessa i tratti di elettrodotto compresi tra la S.E. Chiari e il sostegno P.73 a Ovest e P.67 a Est.

Nel merito delle prescrizioni per le quali è chiesta l'ottemperanza si comunica quanto segue.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 11</u> "nella progettazione esecutiva da sviluppare a valle della VIA si dovrà tenere conto delle prescrizioni di dettaglio contenute negli Studi geologici a supporto dei PGT": si rileva che il progetto esecutivo include l'elaborato "REBR11002CIN01286\_01 - Relazione di compatibilità del progetto con le prescrizioni degli studi geologici dei piani di governo del territorio" e le tavole riportanti i vincoli che riguardano i comuni interessati, l'elaborato "REBR11002CIN01192 - RELAZIONE GEOLOGICA LOTTO 01", nonché che le relazioni di calcolo delle diverse fondazioni incluse nel Lotto 1. Ai fini della presente verifica, si ritiene, pertanto, <u>ottemperata</u> tale prescrizione; sono fatte salve, in ogni caso, eventuali specifiche osservazioni dei Comuni interessati.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 13</u> "quanto alla gestione dei materiali di scavo, si richiama il rigoroso rispetto della disciplina di settore ai fini della loro esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti, della classificazione, del riutilizzo in sito o dello smaltimento [art. 185, comma 1 e art. 208 del d.lgs. 152/2006; d.m. 161/2012; art. 41-bis della l. 98/2013]", si rileva che il progetto esecutivo comprende l'elaborato "REBR11002CIN01193 - RELAZIONE DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO LOTTO 01".

Considerato che la prescrizione di cui sopra consiste in mero richiamo al rispetto della norma di settore, non si ritiene necessario effettuare una specifica verifica di ottemperanza. Inoltre, la valutazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo è in capo all'Autorità competente statale, alle cui determinazioni di merito si rimanda.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 14</u> "si raccomanda comunque di perseguire il massimo possibile riutilizzo del materiale in sito per operazioni di ripristino ambientale e sistemazione delle aree", si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente nel documento REBR11002CIN01193, ovvero che il materiale da scavo non contaminato – al netto dei volumi in eccesso – verrà riutilizzato nei singoli cantieri dei sostegni per i rinterri delle fondazioni.

Si ritiene, pertanto, ottemperata la prescrizione.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 15</u> "qualora venissero evidenziate potenziali contaminazioni del suolo, dovranno essere effettuate le segnalazioni previste dagli articoli 242 o 245 del d.lgs. 152/06 e smi", si evidenzia che la stessa consiste in mero richiamo al rispetto della norma di settore, pertanto non si ritiene necessario procedere a specifica verifica di ottemperanza.

Prendendo atto di quanto evidenziato nell'elaborato REBR11002CIN01193 - RELAZIONE DI

GESTONE TERRE E ROCCE DA SCAVO LOTTO 01" riguardo ad alcuni superamenti delle CSC per il parametro Zinco (siti P87 e P93), si richiama comunque il rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui al Titolo V della Parte 4 del D.Lgs. 152/2006.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 16</u> "ai fini dell'autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere alla completa rimozione delle fondazioni dei vecchi sostegni [non limitata quindi al solo primo metro di profondità], tenendo in considerazione le condizioni sito-specifiche, anche in ottica di massimo riutilizzo delle terre in esubero derivanti dalla costruzione dei nuovi basamenti", nel documento "PEBR11002CIN01014 - PIANO DI CANTIERIZZAZIONE" il Proponente argomenta che la rimozione completa della base dei sostegni da demolire (per il Lotto 1 il sostegno 67 esistente) risulterebbe svantaggiosa in quanto si aumenterebbe il volume del terreno movimentato, e che uno scavo più esteso comprometterebbe una superficie maggiore di terreno vegetale.

Si prende atto della proposta di Terna di concordare con il proprietario del fondo quale intervento effettuare sui singoli sostegni da demolire. Pertanto, ai fini dell'ottemperanza della prescrizione in argomento si chiede al Proponente di relazionare in merito alle risultanze dell'interlocuzione avuta con il proprietario del fondo entro 30 giorni dal termine dei lavori relativi al Lotto 1.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 17</u> "si richiama, in generale, che l'elettrodotto in progetto:

- dovrà garantire la conformità al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi della legge 36/2001 e il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal d.p.c.m. 08/07/2003; per la relativa definizione si fa riferimento al d.m. 29/05/2008 del MATTM "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- in condizioni di normale esercizio non dovrà sopportare valori di intensità di corrente superiori a quelli utilizzati per le simulazioni dei campi elettromagnetici e dichiarati nello SIA; come previsto dall'articolo 5, comma 4 del d.p.c.m. 08/07/2003 l'esercente dovrà fornire ad ARPA Lombardia, secondo modalità da essa fornite e "con frequenza trimestrale, almeno 12 valori di intensità di corrente per ciascun giorno corrispondenti ai valori medi dei valori registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio", in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità;

visto il documento "REBR11002CIN01303\_00 - METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA FASCIA DI RISPETTO" e visto il parere di ARPA Lombardia pervenuto con nota prot. reg. T1.2023.0032942 del 10/03/2023, la prescrizione in argomento si considera ottemperata rispetto al primo punto, mentre per il secondo punto si rimanda la verifica successivamente all'entrata in esercizio dell'opera.

In ogni caso, dovrà essere fornito riscontro in merito all'avvenuta demolizione del Manufatto n. 5 ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. 18 delle deliberazione regionale.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 23</u> "Si raccomanda la puntuale e rigorosa applicazione delle misure previste nello SIA per limitare le emissioni, con particolare riguardo al mantenimento di un adeguato grado di umidità dei terreni e delle strade di cantiere non pavimentate", richiamato il documento "PEBR11002CIN01014 – PIANO DI CANTIERIZZAZIONE" si prende atto della dichiarazione del Proponente che evidenzia che nei contratti saranno previste le opportune azioni per limitare il sollevamento di polveri.

Si può ritenere, pertanto, <u>ottemperata</u> la prescrizione sottolineando che, in ogni caso, dovranno essere messe in atto anche le restanti misure mitigative previste nello Studio d'Impatto Ambientale (rif. par. 4.2.1.3).

Rispetto alla <u>prescrizione n. 24</u> "si dovrà inoltre limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di lavoro in particolare lungo i percorsi sterrati (indicativamente non oltre i 20 km/h) e si raccomanda l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operativi, nonché - qualora necessario per la presenza di recettori a distanza ravvicinata dalle aree di lavoro o in base a segnalazioni della popolazione interessata - il posizionamento di adeguate barriere antipolvere", richiamato il documento "PEBR11002CIN01014 – PIANO DI CANTIERIZZAZIONE" si prende atto di quanto dichiarato dal

Proponente al par. 4.5 ritenendo, pertanto, ottemperata la prescrizione.

Rispetto alla <u>prescrizione n. 25</u> "In fase di cantiere si dovrà procedere in modo da arrecare il minor danno o disturbo possibile alle attività agricole presenti; a fine lavori le aree temporaneamente occupate dai cantieri dovranno essere sottoposte ad opportune azioni volte a ripristinare la struttura e il contenuto organico dei terreni, in modo da restituirle agli agricoltori nelle ottimali condizioni agronomiche e di fertilità", rilevando quanto proposto dal Proponente nel documento "PEBR11002CIN01014 – PIANO DI CANTIERIZZAZIONE", si evidenzia l'importanza di provvedere alla copertura del materiale vegetale accantonato e si chiede di valutare, anche in relazione alla durata del singolo cantiere, l'opportunità di intervenire con tecniche ammendanti al fine di restituire le aree nelle ottimali condizioni di fertilità. Si chiede, pertanto, di produrre, entro 30 giorni dalla fine lavori del lotto in questione, specifica relazione corredata da documentazione fotografica che dimostri l'effettiva restituzione delle aree agricole nelle condizioni richieste.

Rispetto alla <u>prescrizione A7</u> "Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dalla dismissione:

- a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;
- b) dovranno essere evitati depositi provvisori dei materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
- c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto dei materiali derivanti dalla demolizione e dei rifiuti e residui di lavorazione".

richiamato il documento "PEBR11002CIN01014 – PIANO DI CANTIERIZZAZIONE" si prende atto di quanto il Proponente dichiara relativamente alla gestione dei depositi temporanei di materiali, specificando che detti accorgimenti dovranno riguardare non solo le terre da scavo, ma anche i materiali che verranno gestiti come rifiuti. Ai fini della verifica di ottemperanza, si chiede che entro 30 giorni dalla fine lavori del lotto in questione, in corrispondenza delle aree interessate da demolizioni, sia fornita opportuna documentazione fotografica relativamente alle attività di pulizia e ripristino effettuate.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

**AUGUSTO CONTI**